

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **326/1987** (ECLI:IT:COST:1987:326)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **30/09/1987**; Decisione del **14/10/1987**

Deposito del **22/10/1987**; Pubblicazione in G. U. **04/11/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3541**

Atti decisi:

N. 326

ORDINANZA 14-22 OTTOBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania, iscritta al n. 1103 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, nel corso del giudizio sul ricorso proposto da Ricci Ovidio avverso la decisione dell'Intendenza di Finanza di Verona che aveva respinto la sua richiesta di rimborso di ritenute operate sull'indennità integrativa speciale, ha sollevato, con ordinanza dell'11 giugno 1984, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost.;

che ad avviso del giudice a quo la norma censurata, nello stabilire che i componenti delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado hanno diritto ad un certo compenso per ogni ricorso deciso, determinerebbe nei giudici un interesse personale a decidere il maggior numero di ricorsi, e, in particolare, a dichiarare manifestamente infondate o irrilevanti questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle parti: questo sistema di "retribuzione a cottimo" risulterebbe, pertanto, in contrasto con il principio di indipendenza del giudice, sancito nell'art. 108, secondo comma, Cost.;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che la questione appare palesemente irrilevante, in quanto la disposizione censurata, concernente i compensi previsti per i componenti le Commissioni tributarie, non incide sul rapporto che il giudice rimettente è chiamato a decidere, né concerne la composizione dell'organo giudicante, e, di conseguenza, è una disposizione che non trova né può trovare applicazione sotto alcun profilo da parte del giudice stesso (cfr. sent. n. 196/82);

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.